

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità

REGIONE VALLE D'AOSTA
Legge Regionale
31 Marzo 1977, n. 16

Testo coordinato

(modificata dalla Legge Regionale 10 Gennaio 1985, n. 4)
(modificata dalla Legge Regionale 17 Dicembre 1997, n. 41)
(modificata dalla Legge Regionale 12 Gennaio 1999, n. 1)

Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore

Articolo 1

1. Al fine di assicurare l'equilibrio naturale dei boschi e di garantire l'integrità delle culture agrarie, la raccolta dei funghi è disciplinata dalle norme della presente Legge.

Articolo 2

1. La raccolta è vietata ai terzi sui terreni agrari fatta eccezione per i pascoli al di sopra dell'altitudine di 1.800 metri sul livello del mare, nei quali la raccolta stessa è ammessa nei limiti di cui al comma successivo.
2. Nei boschi è ammessa ai terzi la raccolta di una quantità giornaliera non superiore ad un chilo per persona, eccettuati i casi in cui i singoli esemplari, non in aggiunta ad altri, eccedano da soli tale peso.
3. Nei boschi soggetti a vincolo idraulico-forestale la raccolta può essere ulteriormente ridotta o vietata in quelle parti in cui il Servizio Forestale della Regione ritenga che essa possa determinare, nell'ecosistema forestale, profonde modificazioni nei fattori biotici ed abiotici regolanti la simbiosi micorrizica. A tal fine si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste o dei Comuni interessati.
4. Nei punti di accesso alle zone di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale provvede ad apporre idonea segnaletica di divieto, a cura del Servizio Forestale.
5. Qualora i fondi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non siano recinti, il proprietario o la persona avente il godimento del fondo stesso possono apporre analoga segnaletica di divieto.

Articolo 3

1. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo nonché i loro familiari possono procedere alla raccolta dei funghi, senza limiti di quantità, sui fondi stessi, fermo restando, per quanto riguarda i terreni boscati, quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 e l'osservanza delle modalità tecniche di cui all'articolo 4.

Articolo 4

1. Per la raccolta dei funghi è vietato servirsi di rastrelli od uncini, nonché di ogni altro mezzo che possa provocare danno allo strato umifero del terreno.
2. È vietato, altresì, estirpare, calpestare e distruggere i funghi non oggetto di raccolta.
3. La raccolta dei funghi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.

Articolo 5

1. È vietato alterare, disperdere, distruggere o asportare nidi di formiche, nonché raccogliere uova e girini di tutte le specie di anfibi.
2. Solo per motivi scientifico-didattici e previa autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste è consentita la loro raccolta in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.

Articolo 6

(articolo abrogato dal comma 3 dell'articolo 1 della Legge Regionale 10 Gennaio 1985, n. 4)

Articolo 7

1. Dal 1° Novembre al 31 Agosto è vietata la cattura di tutte le specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola).
2. Dal 1° Settembre al 31 Ottobre è consentita la cattura di esemplari di tale genere, purché la loro dimensione minore non sia inferiore a millimetri 35 e per un quantitativo giornaliero per persona non superiore a 24 esemplari.
3. Nessuna limitazione di numero è posta ai soggetti di cui all'articolo 3.
4. La raccolta delle lumache è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.

Articolo 8

1. Sono escluse dalla disciplina della presente Legge le usuali operazioni agricole, nonché le coltivazioni e gli allevamenti artificiali.

Articolo 9

1. La raccolta di funghi e di specie di fauna inferiore, di cui al Titolo II della presente Legge, è comunque subordinata al consenso del proprietario o della persona avente il godimento del fondo.

Articolo 10

1. Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente Legge gli agenti del Corpo forestale valdostano, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca, gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

Articolo 11

(articolo modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 10 Gennaio 1985, n. 4; dal comma 1 dell'articolo 24 della Legge Regionale 17 Dicembre 1997, n. 41; dal comma 1 dell'articolo 30 della Legge Regionale 12 Gennaio 1999, n. 1)

1. I contravventori alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 ed alle disposizioni dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 120.000 per ogni chilogrammo, o sua frazione non inferiore a cento grammi, di funghi raccolti oltre i limiti consentiti fino ad un ammontare massimo di Lire 3.000.000.
2. I contravventori alle norme di cui all'articolo 4, sono soggetti all'ulteriore sanzione amministrativa di Lire 120.000 per ogni infrazione commessa, in aggiunta alle eventuali altre sanzioni di cui al precedente comma 1 fino ad un ammontare massimo di Lire 3.000.000.
3. Qualora si tratti della violazione di cui agli articolo 5 ed articolo 6, i contravventori sono soggetti

- alla sanzione amministrativa di Lire 240.000 fino ad un ammontare massimo di Lire 3.000.000.
4. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, i contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 12.000 per ogni lumaca raccolta fino ad un ammontare massimo di Lire 1.000.000.
 5. Per quantitativi di lumache superiori a 10 dozzine, si procede alla pesa del materiale e si applica una sanzione amministrativa di Lire 240.000 per ogni chilogrammo o frazione di esso non inferiore a 100 grammi fino ad un ammontare massimo di Lire 3.000.000.
 6. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 sono soggetti ad una ulteriore sanzione amministrativa di Lire 120.000, in aggiunta alle eventuali altre sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo fino ad un ammontare massimo di Lire 3.000.000.

Articolo 12

1. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della Legge Statale 24 Dicembre 1975, n. 706.
2. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

Articolo 13

1. I proventi di spettanza regionale, di cui al comma 2 dell'articolo 12, saranno introitati al capitolo 245 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
2. La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Valle d'Aosta.